



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Settore Affari Generali

Servizio Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/LG

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato e a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 24-bis e 24-ter della Legge n. 240/2010

IL RETTORE

VISTI:

- la Legge 240/2010 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e, in particolare, gli artt. 24-bis e 24-ter;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1098 del 23.9.2022, *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Tecnologi a tempo indeterminato", come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79;*

DATO ATTO che in data 24.2.2026 è stato sottoscritto il CCNL relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter della legge n. 240/2010, di cui all'art. 178, comma 1, lett. e), del CCNL 18 gennaio 2024;

RICHIAMATO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010*, emanato con DR Rep. n. 11/2022 del 17.1.2022;

RILEVATA la necessità di prevedere anche la disciplina per il reclutamento dei tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.2.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 25.2.2026 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato e a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 24-bis e 24-ter della Legge n. 240/2010;*

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal 2.3.2026;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il **Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato e a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 24-bis e 24-ter della Legge n. 240/2010**, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" e entra in vigore il giorno 2.3.2026.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente decreto è abrogato il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010*, emanato con DR Rep. n. 11/2022 del 17.1.2022.



Art. 4

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



**REGOLAMENTO DI ATENEUM PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI
A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO
ai sensi degli artt. 24-bis e 24-ter della Legge n. 240/2010**

PRINCIPI GENERALI

[Art. 1 - Oggetto e finalità](#)

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO

[Art. 2 - Disposizioni generali](#)

[Art. 3 - Attività di competenza del Tecnologo](#)

[Art. 4 - Requisiti di ammissione](#)

[Art. 5 - Avviso di selezione](#)

[Art. 6 - Procedura selettiva](#)

[Art. 7 - Contratto e rapporto di lavoro](#)

[Art. 8 - Trattamento economico](#)

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO

[Art. 9 - Disposizioni generali](#)

[Art. 10 - Attività di competenza del Tecnologo](#)

[Art. 11 - Requisiti di ammissione](#)

[Art. 12 - Avviso di selezione](#)

[Art. 13 - Procedura selettiva](#)

[Art. 14 - Contratto e rapporto di lavoro](#)

[Art. 15 - Trattamento economico](#)

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

[Art. 16 - Commissione giudicatrice](#)

[Art. 17 - Incompatibilità](#)

[Art. 18 - Norme finali](#)



PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività, la selezione, l'inquadramento contrattuale ed economico del personale con qualifica di Tecnologo a tempo determinato e a tempo indeterminato.
2. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Nell'ambito della programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, l'Ateneo può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attraverso l'istituzione della figura dei Tecnologi a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 3 - Attività di competenza del Tecnologo

1. Il Tecnologo a tempo determinato fornisce supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca finanziate dall'Ateneo, dall'Unione Europea e da altri enti e organismi pubblici e privati nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca o dal responsabile della struttura.
2. Il Tecnologo di I livello svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate alla missione o al progetto o alla piattaforma di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché la particolare qualificazione professionale di cui all'art. 2, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.
3. Il Tecnologo di II livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto o alla piattaforma di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea triennale nonché la particolare qualificazione professionale di cui all'art. 2, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Tecnologo di I livello: Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni ovvero Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999.



- b) Tecnologo di II livello: Diploma di Laurea Triennale conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999.
 - c) Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
 - d) Particolare qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, rilevabile da precedente specifica esperienza lavorativa attinente alla professionalità richiesta.
2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
3. I requisiti specifici per l'ammissione, riferiti alla particolarità delle posizioni professionali di volta in volta richieste, e tutti gli altri requisiti sono individuati negli avvisi di selezione.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Avviso di selezione

1. L'avviso di indizione della selezione per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato è emanato con Decreto del Direttore generale e, nel caso di richieste di attivazione di contratti da parte dei Dipartimenti, previa delibera del rispettivo Consiglio di Dipartimento. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà indicare tutti gli elementi utili alla predisposizione dell'avviso di selezione ed indicare le risorse destinate a garantire la totale copertura finanziaria della spesa, comprensiva del trattamento accessorio e di ogni altro onere derivante dall'attivazione del contratto. Gli elementi essenziali della delibera del Consiglio di Dipartimento e della disposizione del Direttore generale, sono i seguenti:
- a) le attività di supporto tecnico e amministrativo che dovrà svolgere il Tecnologo e il relativo programma di ricerca o il progetto/missione per la gestione di piattaforme di ricerca ed i fondi a carico dei quali è posto il trattamento economico spettante al medesimo; a tal fine potranno esser utilizzati anche margini derivanti da diversi progetti di ricerca purché essi siano confluiti in un unico fondo di Ateneo e consentano di coprire l'intero onere contrattuale;
 - b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010;
 - c) il livello del Tecnologo;
 - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
 - e) la posizione economica e la quota di salario accessorio da riconoscere al Tecnologo.
2. Il reclutamento avviene previo espletamento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, cui viene data obbligatoriamente pubblicità, sia in italiano che in inglese, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. L'avviso di indizione della selezione deve contenere:
- la descrizione dell'attività che il tecnologo deve svolgere;
 - il numero dei posti e il relativo livello;
 - la tipologia di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale);
 - la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico e previdenziale;



- le competenze richieste, i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- il termine di presentazione delle domande di partecipazione, che non potrà essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
- le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previste nell'art. 6 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
- le incompatibilità;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione;
- il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati.

4. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali.

Art. 6 – Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, potranno consistere nello svolgimento di prove scritte e/o teorico-pratiche e/o pratiche e/o colloqui e/o prove attitudinali.
3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. Il calendario delle prove sarà notificato ai candidati non meno di 15 giorni prima del loro svolgimento, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Il calendario potrà essere definito nell'avviso di selezione, rivestendo in tal caso valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.
6. Nel caso di selezioni che prevedano la valutazione dei titoli, a questi ultimi non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nell'avviso di selezione. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.
7. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.
8. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
9. Gli atti concorsuali sono approvati con provvedimento del Direttore generale.
10. La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni ove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, nei limiti di validità previsti dalla legge.



Art. 7 – Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro ha una durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale ed è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Ateneo provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile.
3. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico/amministrativo dell'Università degli studi di Bergamo.

Art. 8 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è disciplinato dalla Legge n. 240/2010 e dai contratti collettivi nazionali di Comparto.



PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 9 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, l'Ateneo può assumere personale di elevata professionalità con qualifica di Tecnologo a tempo indeterminato.

Art. 10 – Attività di competenza del Tecnologo

1. In raccordo con le attività poste in essere dall'Ateneo e in collaborazione con il restante personale, il Tecnologo a tempo indeterminato svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa, assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti.

Art. 11 – Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Laurea Magistrale/Specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni ovvero Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito il titolo presso una Università straniera dichiarato equivalente da Università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
 - b) Particolare qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, rilevabile da precedente specifica esperienza lavorativa attinente alla professionalità richiesta.
2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
3. I requisiti specifici per l'ammissione sono individuati negli avvisi di selezione.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Avviso di selezione

1. L'avviso di indizione della selezione pubblica, per titoli ed esami, è emanato con Decreto del Direttore generale, cui viene data obbligatoriamente pubblicità, sia in italiano sia in inglese, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. L'avviso di indizione della selezione deve contenere:
 - la descrizione dell'attività che il tecnologo deve svolgere;
 - il numero dei posti;
 - la tipologia di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale);



- il trattamento economico e previdenziale;
- le competenze richieste, i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- il termine di presentazione delle domande di partecipazione, che non potrà essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
- le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 13 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
- la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
- le incompatibilità;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione;
- il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati.

3. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali.

Art. 13 – Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità definite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, potranno consistere nello svolgimento di prove scritte, e/o teorico-pratiche, e/o pratiche, e/o colloqui, e/o prove attitudinali.
3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. Il calendario delle prove sarà notificato ai candidati non meno di 15 giorni prima del loro svolgimento, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Il calendario potrà essere definito nell'avviso di selezione, rivestendo in tal caso valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.
6. Per la valutazione dei titoli, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nell'avviso di selezione. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.
7. Il bando dovrà prevedere l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura tra cui, il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello. Il bando dovrà altresì prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultino aver ricoperto l'incarico di Tecnologo a tempo determinato in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 24-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del predetto rapporto.
8. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli.



9. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
10. Gli atti concorsuali sono approvati con provvedimento del Direttore generale.
11. La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni ove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, nei limiti di validità previsti dalla legge.

Art. 14 – Contratto e rapporto di lavoro

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale di 7 ore e 12 minuti.
2. In coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività del Tecnologo, l'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità sulla base di una autonoma determinazione del tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività tecnologica o dei progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.
3. Trova applicazione il trattamento giuridico previsto nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – settore Università e nelle specifiche sequenze contrattuali.

Art. 15 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è disciplinato nei contratti collettivi nazionali lavoro di Comparto e nelle specifiche sequenze contrattuali.



PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore generale nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori anche esterni all'ateneo, personale tecnico-amministrativo dell'Area delle elevate professionalità e dirigenti o esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e/o in organizzazione e/o selezione del personale.
2. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.
3. La Commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati ed è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di 6 mesi dalla nomina, salvo proroga motivatamente richiesta e concessa dal Direttore generale.

Art. 17 – Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
2. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se con prestazione lavorativa superiore al 50%, è incompatibile con l'attività libero professionale. Ad essa si applicano gli obblighi previsti in materia di incompatibilità così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 18 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal Codice civile, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché dai CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.